

SENTENZA N. 5530 DEL 21/06/2011 - TAR LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda
Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2011,
proposto da:

MMMM/LLLLL, LLLLL/EEEE, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Santini,
con domicilio eletto presso Luca Santini in Roma, viale Carso, 23;

contro

Questura di Roma; Ministero dell'Interno, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di permesso di soggiorno
ce per soggiornanti di lungo periodo per la sig.ra MMMMM/LLLLL

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 il dott.
Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone la ricorrente con il ricorso in epigrafe di essere entrata in
Italia per la prima volta in data 12.4.2005, munita di visto di ingresso
per ricongiungimento familiare al marito.

Ottenuti vari rinnovi del soggiorno, sia la ricorrente che il marito
facevano domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo, specificando che la loro richiesta era
correlata a quella presentata dal coniuge.

Tuttavia, mentre l'istanza del marito veniva accolta in data 25.6.2008,
quella della ricorrente veniva respinta, con provvedimento del 2 maggio
2009.

Avverso tale ultimo atto, la ricorrente presentava ricorso a questo TAR.
In quella sede, il Tar - decidendo sull'istanza cautelare proposta - ha
rilevato che l'istanza potesse essere reiterata successivamente al
conseguimento della carta di soggiorno da parte del coniuge.

Sulla scorta di tale ordinanza, la ricorrente e il marito inviavano una
nuova istanza congiunta alla questura di Roma, pervenuta in data
26.11.2009, la quale rimaneva senza riscontro.

L'avvocatura distrettuale si è costituita con mero atto di stile.

All'odierna udienza, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto esso deve essere accolto.

In relazione alla seconda istanza presentata dalla ricorrente, sussiste l'obbligo di provvedere della pubblica amministrazione a mente dell'articolo 9, comma 1 del d.lgs. 286/98 il quale prevede che il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo possa essere richiesto per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1. Tale norma non può che significare che, ferma la verifica dei requisiti da riferire al nucleo familiare (reddito sufficiente ed alloggio adeguato), l'anzianità quinquennale del permesso di soggiorno non è necessaria per il coniuge o i figli minori conviventi, per i quali pure sia stato richiesto detto titolo

(T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 13 marzo 2009 , n. 253)

In conclusione in ricorso deve essere accolto con conseguente declaratoria dell'illegittimità del silenzio-rifiuto e dell'obbligo per l'amministrazione di provvedere sull'istanza nel termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza.

Sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo accoglie** e per l'effetto ordina all'amministrazione di provvedere sull'istanza nel termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21/06/2011

(Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.)